

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 971 DEL 15/06/2023

O G G E T T O

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI VICENZA N. 907/2023, REP. N. 1507/2023, A DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO R.G. 342/2021. PRESA D'ATTO ED ASSUNZIONE DEI PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI

Anno Proposta: 2023

Numero Proposta: 1058/23

Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali riferisce:

“Premesso che:

- con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda ULSS 8 “Berica” n. 2164 del 29.12.2022, avente ad oggetto la modifica dell'Atto Aziendale e del quadro organizzativo dei servizi tecnico-amministrativi dell'Ente, l'Ufficio legale aziendale è stato collocato in staff alla Direzione Generale;
- con medesimo provvedimento è stata altresì individuata l'UOC Affari Generali quale Servizio competente a proporre le proposte di deliberazione di conferimento di incarichi ai legali esterni, nonché le proposte di presa d'atto e di esecuzione e/o impugnazione di provvedimenti giurisdizionali, su indicazione dell'Ufficio legale, e l'adozione degli atti attuativi conseguenti;

Atteso che:

- con atto di citazione promosso avanti al Tribunale di Vicenza (R.G. n. 342/2021) la sig.ra O.B. conveniva in giudizio l'Azienda ULSS 8 Berica ed il dott. L.S., dirigente medico dipendente dell'Ente, al fine di ottenere la condanna dei medesimi al risarcimento del danno derivante da un'asserita errata esecuzione di un intervento chirurgico di valvuloplastica mitralica avvenuto il 02.03.2015 presso l'Ospedale di Vicenza;
- la suindicata vertenza trae origine da una richiesta risarcitoria stragiudiziale formulata dalla sig.ra O.B., acquisita al prot. n. 43737 del 26.04.2018, tempestivamente segnalata, tramite il Broker Willis, alla Compagnia Berkshire Hathaway International Insurance Ltd, con cui l'ULSS aveva stipulato la polizza n. 2015RCGOO100-642148, con franchigia frontale per sinistro di euro 500.000,00, per la copertura del rischio di Responsabilità Civile;
- con deliberazione n. 645 del 09.04.2021 l'Azienda autorizzava la costituzione in giudizio e, su indicazione della Compagnia assicuratrice, conferiva mandato defensionale all'avv. Mario Testa del foro di Padova;
- il succitato procedimento R.G. n. 342/2021 si è concluso con la sentenza n. 907/2023, rep. n. 1507/2023, che ha ravvisato un nesso causale tra la condotta del dott. L.S. e le lesioni patite dalla sig.ra O.B., e per l'effetto, ha condannato i convenuti al risarcimento dei danni cagionati.

Vista la sentenza n. 907/2023, rep. n. 1507/2023, del Tribunale di Vicenza, notificata al domicilio del difensore in data 23.5.2023, con la quale il Giudice così ha disposto:

“1. accerta e dichiara la responsabilità dell'AZIENDA ULSS 8 BERICA e del dott. S. L. con riferimento alla causazione del danno iatrogeno subito da O. B., per le ragioni di cui alla parte motiva;

2. condanna per l'effetto i convenuti a corrispondere all'attrice, in solido tra di loro (e nei rapporti interni ciascuno per la metà) la somma di € euro 144.330,62 a titolo di danno patrimoniale e di euro 834.451,00 a titolo di danno non patrimoniale, somme da maggiorare di rivalutazione e interessi compensativi sino alla data odierna, oltre interessi corrispettivi al tasso di legge dal giorno della presente pronuncia al saldo effettivo;

3. condanna i convenuti in solido tra loro (e nei rapporti interni ciascuno per la metà) alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di lite, liquidate in € 1838,88 per esborsi e in € 28.000,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre IVA e CPA come per legge, oltre alle spese di CTP e CTU, già liquidate.

4. visto l'art all'art. 8 D.Lgs. 28/2010 condanna S. L. al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.”;

Ritenuto, di concerto con l'Ufficio legale, di dover prendere atto e, se del caso, dare esecuzione alla citata sentenza del Tribunale di Vicenza n. 907/2023, indicando quale importo complessivo dovuto a controparte la somma di euro 1.066.800,00, così come risultante dai conteggi elaborati dall'avv. Testa in data 23.05.2023, agli atti;

Vista al riguardo, la nota formulata dal dott. L.S., al prot. n. 60700 in data 12.6.2023, con la quale è stato chiesto che l'Azienda ULSS 8 Berica prenda adeguata copertura assicurativa o altre analoghe misure, a proprio carico, per la responsabilità civile, ivi comprese le spese di assistenza legale e tecnica, per le conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente al caso di specie, in conformità a quanto stabilito dalla Legge 114/2014 e 24/2017 e dai decreti ministeriali ivi previsti senza diritto di rivalsa, salvo i casi di dolo o colpa grave;

Considerato che la polizza assicurativa n. 2015RCGOO100-642148 stipulata dall'ULSS 8 con la Compagnia assicuratrice Berkshire Hathaway International Insurance Ltd prevede, oltre alla suindicata franchigia frontale per sinistro di euro 500.000,00, somma che rimane a carico dell'Ente, un'ulteriore franchigia di pari importo collegata ad una franchigia aggregata annua di euro 15.000.000,00, riferita al complesso dei sinistri delle aziende sanitarie del Veneto di pertinenza della medesima annualità assicurativa;

Vista la nota di Azienda Zero del 14.06.2023, prot. 62272, agli atti, con la quale il medesimo Ente ha comunicato che per l'anno 2018 (anno di competenza del sinistro) la quota della franchigia aggregata annua risulta capiente e che essa provvederà pertanto al rimborso della quota di risarcimento eccedente l'importo di euro 500.000,00, previa apposita richiesta e verifica dei mandati di pagamento, come da indicazioni contabili fornite da Azienda Zero con circolare prot. n. 10849 del 27.08.2018.”

Attesa, in ogni caso, l'opportunità di interporre appello avverso la sentenza n. 907/2023 del Tribunale di Vicenza, sulla scorta del parere reso dall'avv. Testa con comunicazione, agli atti, del 30.05.2023, il quale ha evidenziato, in sintesi, la mancata adeguata valutazione – da parte del CTU prima e dal Giudice in seguito – delle osservazioni tecniche giuridiche svolte dalle parti convenute nel corso del giudizio ed in particolare in sede di indagine peritale;

Preso atto che la Compagnia assicuratrice, con comunicazione del 06.06.2023, visto il parere dell'avv. Testa, ha comunicato di riservarsi la determinazione in ordine all'interposizione dell'eventuale appello;

Rilevato peraltro che, per le dinamiche di polizza, risulta comunque già raggiunta la massima esposizione debitoria dell'Ente e che, pertanto, sulla scorta dell'articolata relazione del Difensore, appare più che opportuna l'interposizione del gravame e poco prudente sciogliere la riserva al limite del termine processuale, rischiando di compromettere la difesa più efficace;

Visto il preventivo di spesa formalizzato dall'avv. Mario Testa in data 15.6.2023, prot. 62464, relativo all'impugnazione della sentenza 907/2023 del Tribunale di Vicenza nell'interesse di Azienda e dipendente, per complessivi euro 28.561,89;

Preso atto che, di intesa con la Direzione aziendale, la rappresentanza e difesa sarà nuovamente assunta per il grado di appello dall'avv. Mario Testa del foro di Padova;

Visti:

- l'art. 65, primo comma del CCNL Area sanità 19.12.2019, «*1. Le Aziende o Enti garantiscono, con oneri a proprio carico, una adeguata copertura assicurativa o altre analoghe misure per la responsabilità civile di tutti i dirigenti della presente area, ivi comprese le spese di assistenza tecnica e legale ai sensi dell'art. 67 (Patrocinio legale) per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività, in conformità a quanto disposto dalla Legge 114/2014 e 24/2017 e dai decreti ministeriali ivi previsti, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave*»;
- le Leggi 114/2014 e 24/2017;
- l'art. 282 c.p.c.;
- la circolare di Azienda Zero n. 10849 del 27.8.2018;

Specificato che, in ragione delle disposizioni surrichiamate, l'esecuzione della sentenza di primo grado:

- graverà sull'Azienda anche per la quota del medico, e dunque per l'importo complessivo di euro 1.000.000,00, restando a carico della Compagnia Berkshire il residuo importo di euro 66.800,00, ai sensi di polizza;
- rimane peraltro subordinata alle valutazioni del difensore sull'opportunità o meno di interporre, unitamente all'appello, istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza di primo grado;

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole, per quanto di rispettiva competenza;

Sulla base di quanto sopra,

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. richiamate integralmente le premesse, di prendere atto della sentenza n. 907/2023, rep. n. 1507/2023, del Tribunale di Vicenza, resa a definizione del procedimento R.G. n. 342/2021, tra l'Azienda ULSS 8 Berica, il dott. L.S. e la sig.ra O.B.;
2. di prendere atto della comunicazione del 14.06.2023 di Azienda Zero, relativa alla mancata erosione della franchigia aggregata annua prevista dalla polizza assicurativa n. 2015RCGOO100-642148 stipulata con la Compagnia assicuratrice Berkshire Hathaway International Insurance Ltd;
3. di autorizzare altresì l'impugnazione della summenzionata sentenza n. 907/2023, rep. n. 1507/2023, del Tribunale di Vicenza e, ai fini del gravame, di concedere la tutela di cui all'art. 67 CCNL Area sanità al dott. L.S.;
4. di nominare quale difensore dell'Azienda ULSS 8 nell'instauranda causa d'appello l'avv. Mario Testa del foro di Padova, con studio in Padova, Via Morgagni n. 44, presso il quale viene eletto domicilio ai fini della causa, con ogni facoltà di legge;

5. di dare atto che, salvo conguaglio all'esito del giudizio, la spesa di euro 28.561,89 relativa alla gestione della causa verrà sostenuta nell'eventualità che la Compagnia, allo scioglimento della riserva, avesse a determinarsi per non autorizzare l'interposizione del gravame, nonostante la relazione dimessa dal Difensore, agli atti del procedimento;
6. di precisare che l'esecuzione della sentenza suindicata, nei termini di cui alle premesse, è subordinata alle valutazioni del difensore sull'opportunità o meno di interporre, unitamente all'appello, istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza di primo grado;
7. di dare atto che la spesa di cui al punto precedente, per euro 1.000.000,00, sarà da imputarsi al bilancio sanitario anno 2023, conto 1202000025 "Fondo rischi autoassicurazione", per euro 500.000,00, mentre per la quota eccedente tale importo sarà chiesto il rimborso ad Azienda Zero;
8. di pubblicare il presente provvedimento nell'albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr.ssa Romina Cazzaro)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI
